

N. 49/08 R.Ric.C.

SOGGETTA A REGISTRAZIONE



N. 502/02 R.N.R

GG. 45

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. 9/11/08

La Corte d'Appello di Bologna

TERZA Sezione Penale composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1 - Dr. <i>Lenzi Norberto</i> | PRESIDENTE |
| 2 - Dr. <i>Sgambaro Adolfo</i> | CONSIGLIERE |
| 3 - Dr. <i>Ferrucci Giancarlo</i> | CONSIGLIERE |

Udita la relazione della causa fatta alla udienza odierna dal consigliere relatore Dr. Ferrucci Giancarlo

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, dr. *Pro. Poi*

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN CAMERA DI CONSIGLIO nella causa penale

CONTRO

1 - **MECOZZI PIERTOMASO** - nato a Rimini il 22/12/1940

con domicilio dichiarato: Ferrara, Via Mascheraio n. 5 - *presente*

2 - **MECOZZI DEBORA** - nato a Ferrara il 25/04/1965

con domicilio dichiarato: Ferrara, Via Mascheraio n. 5 - *proscute*

con la costituzione della parte civile in data 19/01/2005 di: Dr. Bruno DI LASCIO Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ferrara el.dom.c/o Avv. Massimo Mazzanti e Beniamino del

IMPUTAT

Del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv., 110, 314 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità il primo di direttore amministrativo e la seconda di impiegata con funzioni di collaboratore di amministrazione presso l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Ferrara, avendo per ragioni del loro ufficio il possesso o comunque la disponibilità della cassa, del denaro depositato nei conti correnti bancari e postali del sopraccitato Ordine Professionale, se ne appropriavano per l'importo complessivo pari quantomeno a euro 87.703,64; in particolare, versavano sul proprio conto corrente personale denaro dell'Ordine pari quantomeno a 292.999,22 euro e prelevavano dal suddetto conto personale complessivamente 211.295,58 euro per sostenere spese dell'Ordine.

N. 328/08 R. Sent.

N. 2007/1553 R.G.

SENTENZA

in data 25 GEN. 2008

depositata in cancelleria

il 22 FEB. 2008

Il Funz. II Coll. di Canc.

MARILENA MASOTTI

Addi.....

notif. estratto sentenza

Il Funz./II Coll. di Canc.

Addi.....

estratto esecutivo al P.G.

o al P.M. di

e alla Questura

Il Funz./II Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario

il.....

N.Camp. Pen.

In Ferrara dal 01/01/1999 al marzo 2002.

appellante l'imputato: *MECOZZI DEBORA*

appellante l'imputato: *MECOZZI PIERTOMASO*

avverso la sentenza emessa dal G.U.P. di FERRARA in data 19/01/2007 che ha pronunciato il seguente dispositivo:

Visti e applicati gli artt. Di legge di cui in epigrafe, 62 bis c.p., 442 e ss., 533 c.p.p.

DICHIARA

gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti e - riconosciute le attenuanti generiche, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione e operata la riduzione per la scelta del rito - condanna MECOZZI Piertomaso alla pena di anni tre di reclusione e MECOZZI Debora a quella di anni due di reclusione.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e ss. C.p., dispone che l'esecuzione della pena inflitta a Debora MECOZZI rimanga sospesa per il termine di cinque anni alle condizioni di legge.

Visto l'art. 175 c.p. ordina che della presente condanna, limitatamente a Debora MECOZZI, non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

Ai sensi dell'art. 1 L. 241/06 dichiara integralmente condonata la sanzione detentiva come sopra inflitta.

Dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di tutto quanto in sequestro

visti gli artt. 538 e 539 c.p.p., condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, a risarcire alla parte civile costituita i danni morali e materiali dalla stessa patiti, da liquidarsi in separato giudizio e a pagare, in solido tra loro, la somma di € 24.028,43 alla medesima parte civile a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.

Visto l'art. 541 c.p.p. condanna Piertomaso MECOZZI e Debora MECOZZI, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte civile delle spese di costituzione e giudizio, che liquida in € 6.500,00, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 544 c. III c.p.p., fissa per la redazione della sentenza il termine di giorni trenta.

Dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura per le valutazioni di competenza in ordine alle condotte successive al 31 marzo 2006.

CONCLUSIONI P.G. _____

Confermo sentenza

CONCLUSIONI DIF. P.C. _____

Confermo sentenza

CONCLUSIONI DIF. IMP. _____

Accogliamto motivi

Svolgimento del processo

Condannati per il reato descritto in epigrafe, gli imputati hanno proposto appello tramite i rispettivi difensori.

Differita la prima udienza per impedimento di un difensore, a quella del 22.1.2008, dopo la relazione del Consigliere delegato, è iniziata la discussione, terminata, presenti gli appellanti, all'udienza odierna.

Il Procuratore Generale, i difensori di parte civile e i difensori degli imputati hanno concluso come indicato in epigrafe.

Motivi della decisione

Il primo giudice ha ritenuto di avere accertato che gli imputati Mecozzi Piertomaso e Mecozzi Debora (padre e figlia), rispettivamente direttore amministrativo e impiegata alle dipendenze dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara, si appropriavano di somme corrispondenti alla differenza fra i versamenti su un loro conto corrente bancario di denaro dell'ordine e i prelevamenti ivi effettuati per sostenere le spese dell'ente, nel periodo intercorrente fra l'1.1.1999 e il marzo 2002.

Il giudice *a quo* ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di concorso in peculato continuato loro ascritto, ma, benchè nella relativa imputazione si faccia riferimento a una appropriazione pari a circa 87.000 euro, nella motivazione della sentenza si precisa che oggetto del peculato è stata la somma di circa 24.000 euro.

La sentenza è stata emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia contabile e si fonda sulle informazioni rilasciate dal presidente del consiglio dell'ordine, da altri dipendenti amministrativi, da responsabili di associazioni sanitarie domiciliate presso l'ente, nonché sulle dichiarazioni degli imputati, sulla documentazione bancaria e contabile sequestrata, sulla perizia contabile.

Valutando le prove assunte, il primo giudice ha ritenuto che il Mecozzi avesse il controllo pieno e diretto di tutta l'amministrazione, anche per i rapporti con gli enti domiciliati presso l'ordine, e che la figlia lo coadiuvasse e lo sostituisse nei periodi di assenza, assumendo un ruolo analogo a quello del direttore amministrativo. I due dipendenti gestivano la contabilità avvalendosi per lo più di un conto corrente bancario personale loro cointestato, senza essere stati mai autorizzati dal presidente e senza che ve ne fosse ragione, con la volontà di gestire il denaro dell'ente in piena autonomia e



senza subire controlli. All'esito della perizia contabile, che ha determinato l'ammanco – ovvero sia l'ammontare delle somme dell'ordine transitate su quel conto corrente che non sono state utilizzate per fare fronte alle spese – in circa 24.000 euro, posto che il conto veniva utilizzato dagli imputati anche per i loro investimenti e operazioni personali, il giudice ha ritenuto che vi sia stata una distrazione di somme, delle quali gli imputati, rivestenti la qualità di pubblici ufficiali, avevano il possesso, pari all'importo indicato.

Sostiene il difensore di Mecozzi Piertomaso:

- che l'imputato doveva essere assolto per insussistenza del fatto: il primo giudice è portato a ritenere che gli imputati non fossero autorizzati a servirsi del proprio conto personale per eseguire il cambio degli assegni dell'ordine e che tale prassi fosse sospetta, ma in realtà i vari presidenti non potevano ignorarla; la perizia contabile non è attendibile, poichè si basa su una serie di presunzioni (anche in ordine alla determinazione della consistenza della cassa iniziale e finale nel periodo in contestazione), attesa la parziale carenza di documenti contabili giustificativi, di tal che è necessario che la Corte disponga la rinnovazione della perizia, previa acquisizione della documentazione mancante;
- in subordine, che l'imputato doveva essere assolto perchè il fatto non costituisce reato: la nuova perizia evidenzierà un saldo di gestione corrispondente al *quantum* di denaro contante depositato all'interno della cassa al 31.3.2002; qualora dovesse risultare una lievissima difformità, questa sarebbe da attribuire a condotta colposa;
- in ulteriore subordine, che l'imputato doveva essere condannato per il meno grave delitto di appropriazione indebita aggravata, poichè nell'attività di gestione l'imputato non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale;
- in ulteriore subordine, che il giudice di primo grado, stante il conflitto su punto fra la normativa comunitaria e quella interna, avrebbe dovuto sollevare questione pregiudiziale ex art. 234 del Trattato CE dinanzi alla Corte di Giustizia della comunità europea: qualora questo giudice ritenesse che l'incarico di direttore sia riconducibile allo svolgimento di una funzione pubblica solo perchè pubblica è la natura dell'ordine dei medici in base al decreto legislativo n. 233/1946 e al D.P.R. n. 221/1950, tali disposizioni contrasterebbero con gli artt. 10 e 81 del Trattato, da cui sarebbe ricavabile che gli ordini professionali devono essere considerati associazioni di imprese e quindi soggetti di diritto privato a tutti gli effetti;
- che nei confronti dell'imputato non doveva essere pronunciata condanna al risarcimento del danno: poichè la parte civile, in violazione dell'art. 100 c.p.p., ha nominato due difensori, esercitando due distinte azioni nei confronti di ciascun imputato, essendo nella discussione

U

intervvenuto per primo il difensore costituitosi nei riguardi di Mecozzi Debora, il secondo difensore non poteva concludere nei confronti dell'attuale appellante;

- in ulteriore subordine, che è stata eccessiva la quantificazione della provvisionale;
- in ulteriore ed estremo subordine, che la pena inflitta è stata eccessiva.

Sostengono i difensori di Mecozzi Debora:

- che l'imputata deve essere assolta: la donna è stata condannata per il mero deposito dei titoli bancari sul conto corrente cointestato, secondo le disposizioni del suo diretto superiore gerarchico; la perizia contabile non è attendibile;
- che la condotta dell'imputata va riqualificata: manca la precisa individuazione e descrizione dei singoli presunti episodi delittuosi ed è stata erronea l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale;
- che vi è assoluta carenza dell'elemento soggettivo, in quanto eventuali ammanchi dovuti a negligenza non sono penalmente rilevanti;
- in subordine, che il fatto sarebbe da riqualificare come abuso d'ufficio, in relazione al quale peraltro difetterebbe il dolo, ovvero come peculato d'uso;
- che sarebbero nulle le costituzioni di parte civile, in quanto difetterebbe un formale e regolare atto di conferimento della procura speciale;
- che la pena è da determinare nel minimo edittale, con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

Osserva la Corte, in primo luogo, che è stata all'evidenza illegittima la prassi di utilizzare un conto corrente personale per la gestione della cassa dell'ente pubblico, mediante accredito di incassi e addebito di spese, avendo ciò comportato la confusione del patrimonio dell'ente con quello personale, tanto più che è emerso che quel conto veniva utilizzato anche per scopi di carattere privato, quali investimenti azionari.

I presidenti del consiglio dell'ordine che si sono succeduti nel periodo in contestazione hanno rilasciato informazioni, secondo cui essi non soltanto non avevano autorizzato l'utilizzazione di quel conto corrente per la gestione della cassa, ma ignoravano la prassi in questione. Tali affermazioni sono del tutto credibili, sia in relazione alla posizione istituzionale dei dichiaranti sia perchè essi non avrebbero potuto certamente autorizzare una attività che si appalesava chiaramente illegittima, esponendosi altrimenti ad addebiti di carattere amministrativo, contabile e penale.

Si fa riferimento anche a responsabilità penale in quanto, mediante il versamento di assegni dell'ordine sul conto corrente personale, si è verificata un'interversione del titolo del possesso, nel senso che i soggetti agenti, i quali avevano il possesso del denaro per ragione delle loro funzioni

pubbliche, accreditandolo arbitrariamente sul suddetto conto – e non sui pur esistenti conti intestati all'ordine – lo hanno confuso col loro, di modo che la sua gestione era rimessa alla loro esclusiva volontà. In altre parole, il versamento di somme di proprietà della pubblica amministrazione, da parte del pubblico ufficiale che ne ha il possesso, su un conto personale, comportando la disponibilità esclusiva del denaro presente sul conto, costituisce appropriazione rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p. (rilevante al riguardo *Cassazione, sez. VI, 3.10.1996, Pravisani e altro*).

L'imputazione ascritta agli attuali appellanti, pur contenendo espressi riferimenti al versamento delle somme dell'ordine nel conto personale, avrebbe ad oggetto, secondo l'interpretazione data dal primo giudice, soltanto la differenza fra il totale degli accrediti e il totale degli addebiti inerenti alla cassa dell'ordine, differenza accertata con perizia in circa 24.000 euro.

Sembra però a questa Corte, premesso che, come sopra motivato, può costituire peculato anche la serie di versamenti avvenuti sul conto personale, integranti ciascuno un atto di appropriazione, che non vi sarebbe immutazione della correlazione fra accusa e sentenza qualora si ritenessero gli attuali appellanti responsabili di peculato con riguardo appunto ai versamenti, e non alla sola differenza fra accrediti e addebiti: infatti, tale differenza è comunque costituita da somme dell'ordine versate sul conto personale, trovando origine negli accrediti illegittimi.

Sotto altro profilo, gli imputati si sono ampiamente difesi sul punto della prassi di versare gli assegni emessi dall'ordine sul loro conto personale e tale condotta è espressamente indicata nel capo di imputazione.

Ciò premesso, è in fatto risultato pacifico che gli imputati si avvalevano del proprio conto corrente cointestato per gestire la cassa dell'ordine e le giustificazioni fornite dai medesimi a tal riguardo sono state condivisibilmente disattese dal primo giudice.

In primo luogo, gli attuali appellanti non erano stati autorizzati dagli organi istituzionali dell'ente a depositare gli assegni sul loro conto. La dedotta comodità derivante dalla vicinanza della sede della loro banca a quella dell'ordine, a parte l'inconsistenza formale della giustificazione, è smentita dal rilievo che lo stesso ente aveva un conto acceso nel medesimo istituto. La dedotta necessità derivante dal fatto che non poteva essere promossa una deliberazione dell'ordine che autorizzasse taluno dei dipendenti a operare su un conto a esso intestato è del pari inconsistente, poichè un atto autorizzativo siffatto sarebbe stato del tutto legittimo e conforme a ragioni di opportunità.

E' altresì significativo, a sostegno dell'accusa, rilevare che talvolta, a fronte di versamenti di assegni dell'ordine emessi per far fronte alle spese, non veniva ritirata da quel conto una somma corrispondente, bensì minore: condotta questa inattendibilmente giustificata da Mecozzi Piertomaso

con riferimento a un'integrazione della differenza con non meglio specificate sue disponibilità personali.

Insomma, l'utilizzazione del conto corrente personale è derivata dalla volontà degli imputati di gestire il denaro al di fuori di ogni controllo degli organi statutari.

Ciò è tanto vero, che i prevenuti non hanno tenuto una rigorosa contabilità che distinguesse le loro spese personali da quelle sostenute per l'ordine ed è stata necessaria una perizia per accertare l'entità dell'ammanco.

In verità, la perizia contabile, richiesta degli imputati e che si è risolta in loro danno, se può essere servita ad accertare l'entità dell'ammanco, non appariva necessaria per l'accertamento della responsabilità penale, derivante, per quanto sopra argomentato, dal solo versamento degli assegni dell'ente sul conto personale.

In ogni caso, le conclusioni a cui è giunto il perito contabile, il quale ha ricostruito i movimenti di cassa sulla base delle risultanze del conto corrente e della documentazione contabile rinvenuta, appaiono attendibili. Infatti, benchè non siano stati rinvenuti una serie di mandati di pagamento, il perito è riuscito a verificare la corrispondenza degli importi accreditati sul conto con spese a carico dell'ente. Inoltre, non essendo nota la consistenza della cassa all'1.1.1999, il perito l'ha ritenuta, con valutazione chiaramente favorevole agli imputati, pari a zero.

Le difficoltà ricostruttive della perizia, peraltro, sono dipese proprio dal comportamento degli attuali appellanti, i quali avrebbero dovuto tenere una rigorosa contabilità che separasse le operazioni personali da quelle inerenti all'attività amministrativa dell'ordine. La stessa consistenza della cassa alla data del 31.3.2002 sarebbe stata più agevolmente accertabile se il direttore Mecozzi l'avesse resa nota, e ciò non è avvenuto, al momento del passaggio delle consegne in occasione della sua cessazione dalla carica.

Quanto ai rilievi difensivi in ordine alla possibilità che la cassa all'1.1.1999 presentasse un saldo passivo e che non vi sarebbe prova che al 31.3.2002 il suo saldo non corrispondesse all'importo supposto mancante dal perito, si tratta di mere illazioni, che non trovano un concreto appiglio nei dati concreti.

Vi è, più in generale, da osservare che, poichè erano gli attuali appellanti a maneggiare l'attivo di cassa e le dedotte incertezze nella ricostruzione contabile sono dipese dal loro comportamento, erano essi che dovevano fornire adeguata giustificazione della destinazione di tutte le somme, di pertinenza dell'ente, accreditate sul loro conto, le quali, si ripete, pur essendo state illegittimamente ivi versate, avrebbero comunque dovuto essere oggetto di una rigorosa separata contabilità.

Non è pertanto da accogliere la richiesta di rinnovazione dibattimentale mediante espletamento di un'ulteriore perizia contabile, previa ricerca della documentazione mancante, in quanto: il peculato sussiste anche soltanto in relazione ai versamenti degli assegni dell'ente sul conto personale; le risultanze cui è giunta la perizia già espletata, sulla base della documentazione rinvenuta e delle ricostruzioni del perito, sono attendibili; tutta la documentazione utile per la perizia è stata ricercata, anche mediante atti autoritativi, e non è certamente rinvenibile ora quella che non è stata reperita nel corso del primo processo.

Nè può disporsi la richiesta acquisizione di un fascicolo interno della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Ferrara: per quanto è dato capire dai motivi di impugnazione, Mecozzi Debora era stata autorizzata dal g.i.p. a estrarre copia di atti presenti in detta sezione, ma è intervenuta al riguardo una nota del procuratore della Repubblica, il quale, disponendo che la sezione non rilasciasse la copia, ha asseverato che tutti gli atti previsti dalla legge erano stati depositati nell'ufficio del g.i.p. unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. Poichè, inoltre, non è stata spiegata la rilevanza di tale acquisizione, questa Corte non può disporla, non essendole consentito emettere atti di carattere esplorativo.

Come bene ha spiegato il giudice di primo grado, entrambi gli imputati si sono resi responsabili delle appropriazioni, ambedue operando i versamenti sul conto personale delle somme dell'ente, sul quale conto effettuavano anche operazioni non inerenti all'attività amministrativa, lucrando, fra l'altro, gli interessi maturati sulle somme accreditate.

Nè è credibile Mecozzi Debora quando afferma di avere agito per ordine del superiore gerarchico, poichè dal testimoniale è emerso che la stessa partecipava, di fatto con funzioni direttive, alla gestione amministrativa, sostituendo pure in pieno il direttore quando questi era assente. In ogni caso, la stessa non poteva non rendersi conto di appropriarsi del denaro dell'ente quando operava i versamenti sul conto personale, provocando la confusione delle somme pubbliche con quelle private, ed effettuando sullo stesso operazioni che, pur non inerenti all'attività amministrativa, interessavano pure il denaro dell'ordine.

I due imputati agivano in qualità di pubblici ufficiali: essi erano alle dipendenze di ente pubblico e gestivano il denaro di proprietà dell'ente e destinato alle attività istituzionali dell'ordine dei medici. E' infatti principio consolidato che la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita ai pubblici dipendenti che abbiano il maneggio di denaro dell'amministrazione (*Cassazione, Sezione VI, 6.10.2004, Moschi*).

Non è poi accoglibile la richiesta, già respinta dal primo giudice, di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, poichè, ai sensi degli artt. 10 e 81 del trattato, gli

ordini professionali sarebbero da considerare associazioni di imprese, mentre secondo l'ordinamento interno costituiscono enti pubblici, con le conseguenze derivabili in ordine alla qualità di pubblici ufficiali dei dipendenti.

Infatti, la c.d. pregiudiziale comunitaria può essere attivata qualora si tratti di interpretare norme del trattato che presentino dubbie modalità applicative, ma nel caso di specie, come ha del resto ritenuto il giudice *a quo*, non vi sono dubbi di interpretazione della norma comunitaria, nel senso che risulta compatibile col trattato il fatto che le organizzazioni professionali operino come associazioni di imprese, nonostante siano assoggettate da alcuni ordinamenti nazionali a una disciplina di diritto pubblico, come ricavabile da *Corte Giustizia CE 19.2.2002, causa C-309/99*. Non è quindi contrario all'ordinamento comunitario il fatto che l'ordine dei medici sia da considerare nel nostro ordinamento un ente pubblico.

Quanto alla mancata contestazione dei singoli episodi di appropriazione, l'imputazione è sufficientemente specifica, ricomprendendo tutti i versamenti e i prelievi operati sul conto in un determinato periodo, e gli imputati sono stati ben in grado di difendersi, essendo stata addirittura espletata una perizia contabile su loro richiesta.

In ordine alla richiesta subordinata di qualificare il fatto come abuso d'ufficio o peculato d'uso, in realtà, come sopra ampiamente spiegato, il fatto costituisce peculato per appropriazione, sussistendo l'interversione del titolo del possesso, mentre, per giurisprudenza costante, non è configurabile il peculato d'uso che abbia per oggetto somme di denaro.

Tutti gli elementi probatori, esaminati dal primo giudice e rivalutati da questa Corte, portano a ritenere che non si sia in presenza di condotte meramente colpose, bensì di volontà di gestire *uti domini* il denaro dell'amministrazione.

Circa la deduzione secondo cui non avrebbe dovuto essere pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti del Mecozzi, la stessa appare inammissibile.

Si sostiene che è stato violato il disposto dell'art. 100 c.p.p., secondo cui la parte civile può essere assistita e rappresentata da un solo difensore, mentre nel caso di specie la medesima parte si è costituita con due distinti atti e procuratori avverso ciascuno degli imputati; da qui deriverebbe che, avendo concluso per prima la difesa di parte civile avverso Mecozzi Debora, ciò avrebbe precluso all'altro difensore di concludere nei confronti di Mecozzi Piertomaso.

Senonchè, non è stata impugnata la motivata ordinanza emessa dal giudice di prime cure che ha respinto l'eccezione relativa alle suddette modalità di costituzione, di tal che non è proponibile in questa sede la questione, che presupporrebbe la risoluzione della questione della ritualità della costituzione, ritenuta infondata con provvedimento non appellato.



Per quanto concerne la reiterazione dell'eccezione di nullità delle costituzioni di parte civile per difetto di potere costitutivo in capo ai procuratori speciali per l'assenza di formale e rituale atto di conferimento, la questione è già stata respinta dal primo giudice, e a ragione, in quanto in atti è presente deliberazione del consiglio dell'ordine che conferisce ai difensori anche la facoltà di costituirsi di parte civile.

Ritenuta la congruità della provvisoria, concessa in misura pari all'ammanto accertato, le pene inflitte appaiono del tutto in linea coi parametri di cui all'art. 133 c.p..

Alla conferma della sentenza impugnata segue la condanna degli appellanti al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali del grado nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che liquida come da dispositivo.

La pena inflitta a Mecozzi Piertomaso va dichiarata condonata ex Legge n. 241/2006.

P.Q.M.

Letti gli artt. 592 e 605 c.p.p.;

conferma la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Ferrara in data 19.1.07, appellata dagli imputati Mecozzi Piertomaso e Mecozzi Debora, che condanna in solido al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.

Pena condonata per Mecozzi Piertomaso.

Condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.800,00 per ciascun difensore, oltre spese generali, CPA e IVA.

Termine per il deposito della motivazione: gg. 45.

Così deciso in Bologna il 25 gennaio 2008

Il Presidente

Il consigliere estensore

Giuseppe Luni



Carceriere Bè
ARLENA MASOTTI